



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ BMR S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE
“OK ITALIA TV 3”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3,
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 23/16/DCA - PROC. 2675/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità è stata contestata - cont. n. 23/16/DCA-PROC.2675/ZD del 26 ottobre 2016 notificata in data 1 dicembre 2016 - alla società BMR S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*OK Italia TV 3*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 28, 29 e 30 aprile 2016 nonché 1 maggio 2016: in particolare, il giorno 28 aprile 2016, in fascia oraria non consentita, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 12.00.00 circa, dalle ore 13.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa, il giorno 29 aprile 2016 dalle ore 7.00.00 circa alle ore 12.00.00 circa, dalle ore 13.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa, dalle ore 19.00.00 circa alle ore 20.30.00 circa e dalle ore 21.00.00 circa alle ore 21.30.00 circa, il giorno 30 aprile 2016 dalle ore 7.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa e il giorno 1 maggio 2016 dalle ore 7.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa e dalle ore 22.00.00 circa alle ore 23.00.00 circa sul servizio di media audiovisivo “*OK Italia TV 3*” sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo, in sovrapposizione, di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codici 893, 899 e così via, che i telespettatori sono stati invitati a utilizzare, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto. Nel corso della trasmissione delle televendite in esame, i conduttori sono ricorsi a espressioni del tipo “*se volete solo il terno perché ho delle garanzie, delle certezze*” e “*noi martedì sera col 17 vinciamo il terno a Milano*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

La Commissione servizi e prodotti, nella riunione dell’11 aprile 2017, ha disposto la proroga del termine di adozione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 11,

comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, da ultimo modificata con la delibera n. 581/15/CONS per ulteriori approfondimenti istruttori.

Ad esito dell'istruttoria svolta, la società BMR S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "OK Italia TV 3", è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state mostrate, in sovrappressione, sullo schermo televisivo e si è indotto i telespettatori a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1), si è fatto ricorso a espressioni volte a trarre in inganno il telespettatore per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o dei servizi offerti (comma 2) e si è trasmesso le televendite in questione tra le ore 7.00.00 e le ore 23.00.00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrappressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (comma 1), che le predette televendite non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti (comma 2) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7.00.00 e le ore 23.00.00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società BMR S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 103.290,00 (centotremiladuecento-novanta/00) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) moltiplicata per n. quattro giornate di programmazione televisiva (n. 4) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società BMR S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "OK Italia TV 3" - codice fiscale 03688160989 - con sede legale in Brescia, Via Quartiere Primo Maggio n. 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 103.290,00 (centotremi-laduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 100/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 100/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi